SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2005, n. **199.**

Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004;

Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE;

Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 maggio 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004, è modificato come segue:

a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*c)* sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;

b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*c)* prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;

c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego è modificato come segue:

1) la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» è sostituita dalla seguente: «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»;

2) la dizione «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» è sostituita dalla seguente «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;

3) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» è sostituita dalla seguente «complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;

4) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;

5) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;

6) la tabella relativa alla voce «E 951 aspartame» è completata come segue:

Essoblaten	1000 mg/kg

7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» è sostituita dall'allegato I del presente decreto;

8) è aggiunta, in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto.

Art. 2.

1. La commercializzazione dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto sarà vietata a partire dal 29 luglio 2005. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 29 luglio 2005 possono essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

Art. 3.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano provveduto entro il 29 gennaio 2005 al recepimento della direttiva, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 agosto 2005

Il Ministro: STORACE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 134

ALLEGATO I
(art. 1, comma 1, lettera *c)*, punto 7)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca (*)	• bevande analcoliche aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/l
		• bevande analcoliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/l
		• bevande costituite da una miscela di birra , di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	250 mg/l
		• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg
		• dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri	250 mg/kg
		• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg
		• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg
		• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg
		• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/kg
		• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1000 mg/kg
		• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	250 mg/kg
		• prodotti da forno fini destinati ad una alimentazione particolare	1600 mg/kg
		• alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519	400 mg/kg
		• alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57	400 mg/kg
		• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	400 mg/l

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	500 mg/kg
		• integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali definiti dal Decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169	1250 mg/kg

(*) Per la sostanza E 952 acido ciclamino e suoi sali Na e Ca le dosi massime d'impiego sono espresse in acido ciclamico libero.

ALLEGATO II
(art. 1, comma 1, lettera *c)*, punto 8)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 955	Sucralosio	**Bevande analcoliche**	
		• bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	300 mg/l
		• bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	300 mg/l
		Dessert e prodotti analoghi	
		• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e nocciOline preconfezionati e aromatizzati	200 mg/kg
		Prodotti della confetteria	
		• prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	1000 mg/kg
		• prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg
		• prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/kg
		• coni e cialdine per gelati senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg
		• Essoblaten	800 mg/kg
		• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2400 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	1000 mg/kg
		• gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	3000 mg/kg
		• prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico	200 mg/kg
		• sidro e sidro di pere	50 mg/l
		• bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	250 mg/l
		• bevande alcoliche aventi un tenore di alcol inferiore a 15 % vol	250 mg/l
		• birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	250 mg/l
		• "bier de table/Tafelbier/ Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Obergariges Einfachbier"	250 mg/l
		• birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in Na OH	250 mg/l
		• birre scure o di tipo oud bruin	250 mg/l
		• birra a ridotto contenuto calorico	10 mg/l

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	320 mg/kg
		• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	400 mg/kg
		• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	400 mg/kg
		• conserve agrodolci di frutta e ortaggi	180 mg/kg
		• Feinkostsalat	140 mg/kg
		• conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	120 mg/kg
		• minestre a ridotto contenuto calorico	45 mg/l
		• salse	450 mg/kg
		• senape	140 mg/kg
		• prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali	700 mg/kg
		• alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n.519	320 mg/kg
		• alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui al D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57	400 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	240 mg/l
		• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	800 mg/kg
		• integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	2400 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 962	Sale di aspartame-acesulfame (*)	**Bevande analcoliche**	
		• bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/l (a)
		• bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/l (a)
		Dessert e prodotti analoghi	
		• dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		• dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri	350 mg/kg (a)
		• dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		• dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		• dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		• dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		• "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	500 mg/kg (b)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		Prodotti della confetteria	
		• prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg (a)
		• prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg (a)
		• prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/kg (a)
		• Essoblaten	1000 mg/kg (b)
		• pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/kg (b)
		• cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1000 mg/kg (b)
		• microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2500 mg/kg (a)
		• gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	2000 mg/kg (a)
		• sidro e sidro di pere	350 mg/l (a)
		• bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	350 mg/l (a)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• bevande alcoliche aventi un tenore di alcol inferiore a 15 % vol	350 mg/l (a)
		• birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	350 mg/l (a)
		• "bier de table / Tafelbier/ Table Beer" (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Obergariges	350 mg/l (a)
		• birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH	350 mg/l (a)
		• birre scure o di tipo oud bruin	350 mg/l (a)
		• birra a ridotto contenuto calorico	25 mg/l (b)
		• gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg (b)
		• frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		• confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1000 mg/kg (b)
		• preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	350 mg/kg (a)
		• conserve agrodolci di frutta e ortaggi	200 mg/kg (a)
		• Feinkostsalat	350 mg/kg (b)

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		• conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/kg (a)
		• minestre a ridotto contenuto calorico	110 mg/l (b)
		• salse	350 mg/kg (b)
		• senape	350 mg/kg (b)
		• prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali	1000 mg/kg (a)
		• alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519	450 mg/kg (a)
		• alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui al D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57	450 mg/kg (a)
		• integratori alimentari liquidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	350 mg/l (a)
		• integratori alimentari solidi di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	500 mg/kg (a)
		• integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, di cui al D.L.vo 21 maggio 2004, n.169	2000 mg/kg (a)

(*) Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame - acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame - acesulfame, individualmente o associato a E 950 o E 951.

Le dosi massime d'impiego sono espresse in:

(a) equivalenti di acesulfame-K

(b) equivalenti di aspartame.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Nota al titolo:

— La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente:

«Art. 5 — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, e comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) - f) (Omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.».

— Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.».

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12 *(Etichettatura).* — 1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..." seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";

b) aspartarne: "contiene una fonte di fenilalanina";

c) *sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".*

3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";

b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina";

c) *prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".*».

— L'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «edulcoranti autorizzati e relative condizioni di impiego».

— La tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» riportata nell'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/l996 è sostituita dall'allegato I del decreto qui pubblicato.

— All'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 è aggiunta in fine la tabella relativa alle voci «E 955 sucralosio» ed «E 962 sale di aspartame-acesulfame» riportata nell'allegato II del decreto qui pubblicato.

05G0224

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2005.

Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato la grave situazione sociale, economico e sanitaria determinatasi nel territorio del Sudan, devastato da carestie e da decenni di guerra civile, e nel quale la gran parte della popolazione vive in condizioni di assoluta precarietà, sprovvista di qualsiasi forma di assistenza primaria e di infrastrutture;

Considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in conseguenza del rientro di un milione e mezzo di profughi che dal nord del Sudan saranno costretti a tornare nella terra di origine a seguito degli accordi di pace raggiunti;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e pacifica, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, se del caso, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 29 luglio 2005 presso gli uffici del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005.

Il Presidente: BERLUSCONI

05A09127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Riviera Florens a r.l.», in Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 novembre 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 codice civile, la società cooperativa «Riviera Florens a r.l.» con sede in Bari, è stata sciolta e i sigg. De Gennaro Daniele, De Gennaro Gaetano e De Gennaro Gerardo sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori a causa della indisponibilità dei medesimi agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei predetti liquidatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che l'Ente poste italiane ha restituito, per compiuta giacenza, la nota dello scrivente n. 8561 del 23 maggio 2005 relativa alle controdeduzioni di avvio della procedura di sostituzione dei predetti liquidatori;

Decreta:

Il dr. Basso Nicola nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari - Palese alla via G. Nisio, 1/E è nominato liquidatore della società cooperativa «Riviera Florens a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 17 settembre 1973 per rogito del notaio Giovanni De Propris, posiz. n. 2369 - codice fiscale 00498140722 - n. R.E.A. 159455 - n. registro società 7491 - già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 15 novembre 1994 in sostituzione dei sigg. De Gennaro Daniele, De Gennaro Gaetano e De Gennaro Gerardo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 1° settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A09035

DECRETO 2 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Shalom a r.l.», in Monopoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assmblea straordinaria del 22 dicembre 2000 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Shalom a r.l.», con sede in Monopoli, è stata sciolta e i sigg. Campanelli Pietro, Girolami Silvio e Di Carlo Caterina sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori a causa della perdurante inattività accertata in sede ipettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei predetti liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vistoi il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che l'Ente poste italiane ha restituito, per compiuta giacenza, la nota dello scrivente n. 9920 del 20 giugno 2005;

Decreta:

Il dr. Emilio Meneghella nato a Bari il 28 dicembre 1963, con studio in Bari alla via N. Tridente, 42/4 è nominato liquidatore della società cooperativa «Shalom a r.l.», con sede in Monopoli, costituita in data 23 settembre 1981 per rogito del notaio Spano Biagio Franco, posiz. n. 4745 - codice fiscale 93010180722 - n. R.E.A. 224580 - n. registro società 13259 - già posta in liquidazione ex art. n. 2484 del codice civile dal 22 dicembre 2000 in sostituzione dei sigg. Campanelli Pietro, Girolami Silvio e Di Carlo Caterina.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 2 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A09036

DECRETO 2 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Trasporti Fidelis a r.l.», in Andria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 3 maggio 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Trasporti Fidelis a r.l.», con sede in Andria, è stata sciolta e il sig. Guglielmi Vincenzo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative, trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 8571 del 23 maggio 2005, regolarmente ricevuta il 14 giugno 2005;

Decreta:

Il rag. Pietro Summo, nato a Ruvo di Puglia il 17 luglio 1953, con studio in Ruvo di Puglia al corso Piave n. 36, è nominato liquidatore della società cooperativa «Trasporti Fidelis a r.l.», con sede in Andria, costituita in data 30 gennaio 1998 per rogito del notaio Russo Michele Vittorio, posiz. n. 7803, codice fiscale 05124290726, n. R.E.A. 398916, n. registro società 31690, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 3 maggio 2002, in sostituzione del sig. Guglielmi Vincenzo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficente, sono a carico dello Stato.

Bari, 2 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A09037

DECRETO 2 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Inter - National a r.l.», in Acquaviva delle Fonti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 ottobre 2000 con il quale, si sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Inter - National a r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti, è stata sciolta e il sig. Buonviso Enrico è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperaizone, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 9931 del 20 giungo 2005, regolarmente ricevuta il 22 giugno 2005;

Decreta:

Il dr. Carbone Mario, nato a Bari il 25 gennaio 1941, con studio in Bitonto alla via P. Martucci Zecca n. 14, è nominato liquidatore della società cooperativa «Inter - National a r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti, costituita in data 26 gennaio 2000 per rogito del notaio Silocchi Maurizio, posiz. n. 9117, codice fiscale 13031040150, n. R.E.A. 459886, già posta in liquidazione ex art. n. 2484 del codice civile dal 9 ottobre 2003, in sostituzione del sig. Buonviso Enrico.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 2 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A09038

DECRETO 6 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 14 maggio 1975, con il quale veniva costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 1;

Preso atto di quanto contenuto nella nota n. 321 del 27 luglio 2005 della Confartigianato, con la quale il sig. Pantaleoni Marco, componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione in premessa, risulta dimissionario e la dott.ssa Spadoni Michela viene nominata in sua vece;

Decreta:

La dott.ssa Spadoni Michela, residente a Pesaro, strada Adriatica n. 35, viene nominata componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione di cui sopra, in sostituzione del sig. Pantaleoni Marco, dimissionario.

Pesaro, 6 settembre 2005

Il direttore provinciale: DAMIANI

05A09081

DECRETO 7 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Altaforte» a r.l., in Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Tenuto conto che in data 30 maggio 2005 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - la relativa istruttoria per lo scioglimento a cui non è seguita alcuna opposizione, nei termini previsti;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

piccola società cooperativa «Altaforte» a r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Germano De Cinque, in data 30 agosto 2002, posizione n. 1815, codice fiscale n. 02019900691.

Chieti, 7 settembre 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A09034

DECRETO 8 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Viste le dimissioni del sig. Venanzio Clementi quale componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota dell'organizzazione sindacale - CISL, con la quale segnala il nominativo del sig. Roberto Curzi;

Decreta:

Il sig. Roberto Curzi, nato ad Ascoli Piceno il 21 ottobre 1943 ed ivi residente, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Venanzio Clementi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale: RICCI

05A09068

DECRETO 8 settembre 2005.

Ricostituzione della commissione speciale per gli esercenti delle attività commerciali della provincia di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 7/2005 del 1° agosto 2005 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Valutati i dati sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi del commercio della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione dei ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di costituzione della commissione speciale indicata al comma 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge n. 88/1989;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Lecco;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni indicate alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 per gli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presso la sede INPS di Lecco, sarà presieduta dal sig. Andrea dott. Cattaneo, componente del Comitato provinciale INPS e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4), 5), 6) dell'art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) sig.ra Giuseppina Torchia (Unione commercianti);

2) sig. Lucio Corti (Unione commercianti);

3) sig. Giovanni Manzoni (Unione commercianti);

4) sig.ra Antonella Alleghi (Confersercenti).

La Commissione speciale di cui trattasi ha la stessa durata del Comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecco, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

05A08978

DECRETO 8 settembre 2005.

Ricostituzione della commissione speciale per gli artigiani della provincia di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 7/2005 del 1° agosto 2005 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Valutati i dati sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell'artigianato della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione dei ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di costituzione della commissione speciale indicata al comma 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge n. 88/1989;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Lecco;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni indicate alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 per gli artigiani di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presso la sede INPS di Lecco, sarà presieduta dal sig. Alessio Corti, componente del Comitato provinciale INPS e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4), 5), 6) dell'art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) sig. Roberto Albieri (UPAL);

2) sig. Innocente Colombo (UPAL);

3) sig.ra Loredana Leonardi (UPAL);

4) sig. Michele Alippi (CNA).

La commissione speciale di cui trattasi ha la stessa durata del Comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecco, 8 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

05A08978-bis

DECRETO 9 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 23 datato 20 dicembre 1995 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia;

Visto il proprio decreto n. 34 datato 6 giugno 1997 relativo alla nomina del sig. Giovanni Leri a membro effettivo della predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 6 datato 25 giugno 1998 relativo alla nomina del sig. Roberto Bongi a membro effettivo della predetta commissione;

Visto il proprio decreto n. 4 datato 12 luglio 2000 relativo alla nomina del sig. David Nerini a membro effettivo della predetta commissione;

Vista la nota della CGIL di La Spezia datata 27 settembre 2004 con la quale richiede la nomina del sig. Roberto Del Frate a membro effettivo in sostituzione del sig. David Nerini;

Vista la nota pervenuta in data 3 agosto 2005 nella quale il sig. David Nerini rassegna le proprie dimissioni dalla suddetta commissione;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Roberto Del Frate è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di La Spezia, in sostituzione del sig. David Nerini.

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di La Spezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 settembre 2005

Il direttore regionale: VETTORI

05A08979

DECRETO 9 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'INAIL recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/89 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia,

Acquisita la nota di sostituzione del rag. Miele Bruna prot. 13136 dell'8 settembre 2005, rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato, collocata a riposo.

Preso atto della comunicazione effettuata dalla predetta ragioneria provinciale dello Stato in data 9 settembre 2005 prot. 13136, con la quale si rende noto la nomina del direttore reggente nella persona del dott. Francesco Lubrano

Decreta:

Il dott. Francesco Lubrano direttore reggente della ragioneria provinciale dello Stato di Imperia, quale membro effettivo del Comitato provinciale I.N.P.S. d'Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Imperia, 9 settembre 2005

Il dirigente reggente: PIRRI

05A09078

DECRETO 12 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/74 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo.

Visto il decreto n. 35/03 del 18 novembre 2003 con il quale il sig. Ferruccio Tedoldi era stato nominato membro effettivo della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori C.G.I.L.;

Vista la nota del 27 luglio 2005 della C.G.I.L. con la quale viene designato membro effettivo della suddetta commissione il sig. Sergio Postiglione in sostituzione del sig. Ferruccio Tedoldi;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Ferruccio Tedoldi;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

il sig. Sergio Postiglione è nominato membro effettivo in sostituzione del sig. Ferruccio Tedoldi in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori C.G.I.L.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A09079

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Carolina Cossettini, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37,comma 2 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Profesorado de Educacion Fisica», rilasciato il 28 dicembre 2001 dalla provincia di Buenos Aires, direzione generale di cultura ed istruzione, posseduto da: Maria Carolina Cossettini, nata a Buenos Aires, il 23 luglio 1975, di cittadinanza comunitaria (italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A «Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

30/A «Educazione fisica nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 marzo 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A09014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: in data 30 agosto 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Eleonore P. Stehouwer-Van Iersel, console generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano.

05A09104

Entrata in vigore dell'accordo sulla conservazione dei cetacei nel Mar Nero, nel Mediterraneo e nell'area atlantica contigua, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

A seguito dell'emanazione della legge 10 febbraio 2005, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2005, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'accordo sulla conservazione dei cetacei nel Mar Nero, nel Mediterraneo e nell'area atlantica contigua, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, in data 24 giugno 2005.

Ai sensi dell'art. XIV, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 1º settembre 2005.

05A09105

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica della denominazione della Casa di procura delle suore della Beata Vergine Maria, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene rettificata la denominazione della «Casa di procura delle suore della Beata Vergine Maria, con sede in Roma, in «Casa di procura della Congregazione delle suore della Beata Vergine Maria», con sede in Roma.

05A09064

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Michele Arcangelo, in Celle Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Michele Arcangelo, con sede in Celle Ligure (Savona).

05A09065

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita «San Sebastiano», in Quiliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Confraternita «San Sebastiano», con sede in Quiliano (Savona), frazione Valleggia.

05A09066

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Fondazione di religione e culto denominata «Caritas S. Ilario», in Parma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione di religione e culto denominata ««Caritas S. Ilario», con sede in Parma.

05A09067

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam 5 mg/ml».

Provvedimento n. 167 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale: METACAM 5 mg/ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia Spa.

Confezioni autorizzate: EU/2/97/004/011 - flacone soluzione iniettabile 5 mg/ml da 20 ml cani e gatti N.I.N. 102972054.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 24 giugno 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valore dalla data della decisione della Commissione europea.

05A09059

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Dexdomitor 0.5 mg/ml».

Provvedimento n. 172 del 3 agosto 2005

Specialità medicinale: DEXDOMITOR 0.5 mg/ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation Orion Pharma Turku, Finland.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.r.l.

Confezioni autorizzate: EU/2/97/004/011 - flaconcino soluzione iniettabile 0.5 mg/ml da 10 ml cani e gatti N.I.N. 103300012.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 30 agosto 2002 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

05A09061

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Profender».

Provvedimento n. 173 del 3 agosto 2005

Specialità medicinale: PROFENDER.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Bayer AG, Leverkusen - Germania.

Rappresentante in Italia: Bayer Spa.

Confezioni autorizzate:

EU/2/05/054/001 Soluzione spot-on per gatti di piccola tagliapipetta da 0.35 ml - confezione da 2 pipette N.I.N. 103725014;

EU/2/05/054/002 Soluzione spot-on per gatti di piccola tagliapipetta da 0.35 ml - confezione da 4 pipette N.I.N. 103725026;

EU/2/05/054/003 Soluzione spot-on per gatti di piccola tagliapipetta da 0.35 ml - confezione da 12 pipette N.I.N. 103725038;

EU/2/05/054/004 Soluzione spot-on per gatti di piccola tagliapipetta da 0.35 ml - confezione da 20 pipette N.I.N. 103725040;

EU/2/05/054/005 Soluzione spot-on per gatti di piccola tagliapipetta da 0.35 ml - confezione da 40 pipette N.I.N. 103725053;

EU/2/05/054/006 Soluzione spot-on per gatti di media tagliapipetta da 0.70 ml - confezione da 2 pipette N.I.N. 103725065;

EU/2/05/054/007 Soluzione spot-on per gatti di media tagliapipetta da 0.70 ml - confezione da 4 pipette N.I.N. 103725077;

EU/2/05/054/008 Soluzione spot-on per gatti di media tagliapipetta da 0.70 ml - confezione da 12 pipette N.I.N. 103725089;

EU/2/05/054/009 Soluzione spot-on per gatti di media tagliapipetta da 0.70 ml - confezione da 20 pipette N.I.N. 103725091;

EU/2/05/054/010 Soluzione spot-on per gatti di media tagliapipetta da 0.70 ml - confezione da 40 pipette N.I.N. 103725103;

EU/2/05/054/011 Soluzione spot-on per gatti di media tagliapipetta da 0.70 ml - confezione da 80 pipette N.I.N. 103725115;

EU/2/05/054/012 Soluzione spot-on per gatti di grossa tagliapipetta da 1.12 ml - confezione da 2 pipette N.I.N. 103725127;

EU/2/05/054/013 Soluzione spot-on per gatti di grossa tagliapipetta da 1.12 ml - confezione da 4 pipette N.I.N. 103725139;

EU/2/05/054/014 Soluzione spot-on per gatti di grossa tagliapipetta da 1.12 ml - confezione da 12 pipette N.I.N. 103725141;

EU/2/05/054/015 Soluzione spot-on per gatti di grossa tagliapipetta da 1.12 ml - confezione da 20 pipette N.I.N. 103725154;

EU/2/05/054/016 Soluzione spot-on per gatti di grossa tagliapipetta da 1.12 ml - confezione da 40 pipette N.I.N. 103725166;

EU/2/05/054/017 Soluzione spot-on per gatti - flacone da 14 ml - 1 flacone multidose N.I.N. 103725178.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 27 luglio 2005 dalla Commissione Europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisone della Commissione europea.

05A09060

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cepravin Asciutta»

Provvedimento n. 194 del 12 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: CEPRAVIN ASCIUTTA.

Confezioni:

astuccio 20 siringhe monodose da 3 g cad. - A.I.C. n. 101350015;

astuccio 4 siringhe monodose da 3 g cad. - A.I.C. n. 101350027.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A. con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: astuccio da 72 siringhe monodose da 3 g cad. - A.I.C. n. 101350039.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Ceppi»

Provvedimento n. 189 del 3 settembre 2005

Specialità medicinali per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC CEPPi nelle confezioni:

1 flacone da una dose - A.I.C. n. 101939015;

10 flaconi da una dose - A.I.C. n. 101939027;

50 flaconi da una dose - A.I.C. n. 101939039;

100 flaconi da una dose - A.I.C. n. 101939041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione Tipo II: aggiunta sito produttivo relativamente alle operazioni di miscelazione, riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di un sito di produzione, per le operazioni di miscelazione e riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito, e precisamente: Novartis Animal Vaccines Ltd.

Springwood Industrial Estate - 4 Warner Drive, Rayne Rroad - Nraintree, Essex CM7 2YW - Regno Unito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09063

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Abithema a r.l.», in Pisa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Abithema a r.l.», con sede in Pisa, via Carlo del Prete n. 8, costituita per rogito notaio Gustavo dott. Cammuso Pisa in data 1º aprile 1999, repertorio n. 38271, codice fiscale n. 01488700509.

Dagli accertamenti effettuati si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto di autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Pisa - Servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09089

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Centrale fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 12 settembre 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 10 dicembre 2003 alla società «Centrale fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Roma, iscrizione registro delle imprese e codice fiscale 07628871001 - n. REA 1046055.

05A09080

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Genova-Cornigliano

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 6 agosto 2004, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 7, foglio n. 333 in data 14 settembre 2004, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali disponibili dello Stato, per la successiva cessione alla regione Liguria (ai sensi dell'art. 53 delle legge n. 448 del 28 dicembre 2001), le aree meglio individuate nell'allegato 1 ed indentificate catastalmente negli elenchi di cui agli allegati 2, 2/a e 2/b, ubicate nel comune di Genova-Cornigliano, ed appositamente evidenziate con colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

05A09082

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 693 del 9 settembre 2005

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Co. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la «modifica delle indicazioni terapeutiche». Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «il "Tazobac" è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni con accertata o presunta presenza di microrganismi sensibili: infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni delle vie urinarie (complicate e non), infezioni intra-addominali, infezioni cutanee, setticemia batterica, infezioni polimicrobiche. Il "Tazobac" è indicato nelle infezioni batteriche miste incluse quelle presumibilmente sostenute da microrganismi aerobi ed anaerobi (intra-addominali, cutanee, delle basse vie respiratorie).

Sebbene il "Tazobac" sia indicato solo nelle condizioni sopra riportate, può tuttavia trovare applicazione in tutte le infezioni sostenute da batteri sensibili alla piperacillina senza l'aggiunta di altri antibiotici in presenza di germi beta-lattamasi produttori.

Il "Tazobac" è particolarmente utile nel trattamento delle infezioni miste e, grazie al suo ampio spettro di attività, è in grado di coprire adeguatamente il paziente nella terapia empirica prima della disponibilità dei risultati dei tests di sensibilità.

In particolare è indicato per la monoterapia empirica di infezioni presunte in pazienti adulti con neutropenia febbrile; il trattamento deve comunque essere adeguato in funzione dei risultati colturali e batteriologici.

Il "Tazobac" agisce in modo sinergico con gli aminoglicosidi nei confronti di alcuni ceppi di *Pseudomonas aeruginosa*. Questa combinazione, che prevede la somministrazione dei farmaci a dosaggi pieni, è risultata efficace, specialmente in pazienti immunodepressi; il trattamento deve comunque essere adeguato in funzione dei risultati colturali e batteriologici.

Bambini di età infenore ai dodici anni.

In bambini ospedalizzati di età compresa tra i due e dodici anni "Tazobac" è indicato, per il trattamento delle infezioni intra-addominali, incluse le appendiciti aggravate da rotture o da ascessi, peritoniti ed infezioni delle vie biliari. Non è stato valutato l'uso in questa indicazione in bambini di età inferiore ai due anni.».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028512010 - «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (A.I.C. n. 028512010), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A09107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Marpram»

Estratto determinazione n. 521 del 13 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società San Carlo farmaceutici S.r.l., con sede in via Procoio, 28 - Fiano Romano, (Roma), con codice fiscale n. 00432190585.

Medicinale: MARPRAM.

Confezione: A.I.C. n. 036128015 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società: Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26 - Agrate Brianza, (Milano), con codice fiscale 02919050969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09106

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su domanda del sig. Dino Di Vecchi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Staraz» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-382/2005 di data odierna, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 6375/35 di data 24 aprile 1936 della prefettura di Fiume, con il quale il cognome del padre dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «Di Vecchi».

Per l'effetto, il cognome del signor Dino Di Vecchi, nato il 15 settembre 1944 a Fiume e residente a Prato, via Rubieri n. 53 è ripristinato nella forma originaria di «Staraz».

05A09176

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria del marchio riportato a fianco della medesima, ha riconsegnato in data 25 luglio 2005, per decadenza della concessione, due punzoni: uno diritto e uno con incavo, entrambi di seconda grandezza.

Marchio	Ragione sociale	Sede
73-CH	Orafo Daniele di Daniele Stefano	Vasto

05A09039

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501223/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.